



Gutturu Mannu

PARCO NATURALE REGIONALE DI GUTTURU MANNU

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, ETC. (Art. 12 – Legge 7.08.1990, n° 241)**

Approvato con deliberazione dell'Assemblea n° 22 del 17 novembre 2022

INDICE

- Capitolo I – Finalità
- Capitolo II – Procedure
- Capitolo III – Settori di intervento
- Capitolo IV – Soggetti ammessi
- Capitolo V – Condizioni generali
- Capitolo VI – Disposizioni finali

CAPITOLO I FINALITA'

ART. 1

1. Con il presente Regolamento, il Parco naturale Regionale di Gutturu Mannu, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici a persone, Enti Pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 7.8.1990, n° 241 e quanto stabilito dalla Legge Istitutiva 20/14 e dallo Statuto del parco, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

ART. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte dell'Ente Parco.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

ART. 3

1. L'Ente Parco dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento delle Associazioni, degli Enti ed Istituzioni Pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini.
Il presente regolamento viene pubblicato nel sito del Parco www.parcogutturumannu.it nella sezione Amministrazione Trasparente.

ART. 4

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti, benefici economici sono pubblicati all'albo Pretorio del Parco, per la durata prevista dalla legge e secondo quanto previsto dagli Art.26 e 27 del D.Lgs 33/2013
2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal Regolamento.

CAPITOLO II PROCEDURE

ART. 6

1. Le domande per la concessione di contributi devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato. La concessione dei contributi ha carattere ordinario per l'espletamento delle finalità per le quali gli enti pubblici e soggetti privati sono stati costituiti.
2. La Giunta Esecutiva stabilisce con propria deliberazione, adottata entro un mese dall'approvazione del Bilancio da parte dell'Assemblea, i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste all'Ente Parco. I termini così fissati, in base ai quali vengono predisposti i piani d'intervento, sono perentori.
3. La Giunta Esecutiva può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al di correlarlo con esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o dal verificarsi di eventi imprevedibili.
4. Con la deliberazione di cui al 2° comma sono determinati i termini per il riparto, la concessione ed erogazione dei contributi. Sono inoltre determinati i criteri per il riparto dei finanziamenti in presenza di più richieste attinenti lo stesso settore d'intervento.
5. In presenza di più richieste attinenti lo stesso settore di intervento l'Ente Parco interverrà con metodo proporzionale tenendo conto:
 - a) della programmazione dell'Ente Parco e dell'attinenza delle proposte con le finalità istitutive dell'area protetta;
 - b) del valore dell'intervento per il quale si richiede contributo, dell'interesse generale che può suscitare, nonché del numero delle persone che impegna;
 - c) dei preventivi di spesa che devono essere allegati alle domande di cui al superiore comma 1.
6. "La Giunta Esecutiva, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dall'Assemblea, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano. La Giunta determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse dal piano".
9. "Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta Esecutiva a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari.
La Giunta, ove ne ravvisi la necessità prima di decidere l'esclusione, può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche".

CAPITOLO III SETTORI D'INTERVENTO

ART. 7

1. I settori per i quali l'Ente Parco, può effettuare la concessione di finanziamenti, di contributi e benefici economici ad Enti Pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono di norma elencati nel seguente ordine, esposti in modo indicativo e non esaustivo:

- a) iniziative culturali, educative e sociali;
- b) iniziative sportive e ricreative del tempo libero;
- c) iniziative di promozione del turismo e dell'immagine turistica e del territorio;
- d) iniziative di tutela, promozione e valorizzazione dei beni ambientali;
- e) iniziative di sostegno e valorizzazione di mestieri e professionalità;
- f) attività teatrali, musicali, cinematografiche e delle altre arti visive;
- g) convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali;

CAPITOLO IV SOGGETTI AMMESSI

ART. 8

1. La concessione di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Ente Parco a favore:

- a) di Enti Pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Parco;
- b) di Enti privati, Associazioni, Fondazioni ed altre Istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica che svolgano la loro attività all'interno del territorio del parco;
- c) di Associazioni prive di personalità giuridica, di Comitati, di Società che effettuano iniziative e interventi ricadenti nel territorio del Parco. La costituzione dell'Associazione, del Comitato e della Società, deve risultare da un atto approvato in data precedente, la richiesta dell'intervento.

CAPITOLO V CONDIZIONI GENERALI

ART. 9

1. Al richiedente, con il provvedimento di assegnazione dell'intervento, può essere autorizzata l'erogazione di un acconto dell'importo concesso.

ART. 10

1. Gli Enti Pubblici e privati, le Associazioni, le Società ed i Comitati che richiedono la concessione di un contributo per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse verso la Comunità del parco devono presentare una domanda, su carta intestata e in duplice copia, contenente i dati anagrafici del Rappresentante legale, l'indirizzo della Sede, codice fiscale del Rappresentante legale o partita I.V.A. dell'Organismo.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione, sempre in duplice copia, su carta intestata:

- a) Relazione sullo svolgimento della manifestazione, che in particolare evidenzia gli aspetti e la valenza culturali, con l'indicazione del periodo e luogo in cui si intende realizzarla, la presenza del logo e della dicitura Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu sui mezzi informativi e pubblicitari che verranno utilizzati, la presenza di altri eventuali Enti o Sponsor;
- b) Bilancio preventivo della manifestazione;
- c) Fotocopia Statuto o atto costitutivo dell'Organismo richiedente;
- d) Impegno a fornire la documentazione richiesta in termini di liberatoria nei confronti dell'Ente Parco e le autorizzazioni e i nulla osta da parte di altri enti territoriali interessati;
- e) Impegno a garantire la sostenibilità ambientale dell'evento.

Le Associazioni, Fondazioni, le Società, gli Enti privati, che abbiano i requisiti di cui al punto 1 dell'art. 8, che richiesto contributo per l'attività ordinaria, devono presentare domanda come previsto dal

punto 1) del presente articolo corredata da:

- Relazione sulla attività annuale.
- Bilancio annuale di Previsione.
- Atto costitutivo.
- Statuto.

ART. 11

1. L'assegnazione del contributo, all'Organismo, sarà adottata mediante deliberazione della Giunta Esecutiva.
2. L'Organismo beneficiario del contributo, dovranno ricevere la comunicazione scritta dalla Direzione Generale.
3. L'erogazione dei contributi assegnati avverrà dietro presentazione di una relazione sull'avvenuto svolgimento della manifestazione, con l'indicazione dei giorni in cui è stata effettuata e le località di effettuazione, corredata da eventuali depliant, resoconti stampa, e il conto consuntivo con le relative pezze giustificative.

ART. 12

1. L'intervento dell'Ente Parco non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese per le manifestazioni e le iniziative coperte da contributi assegnati e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli Enti.
2. L'Ente Parco rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra persone private, Enti pubblici o privati, Associazioni, Società o Comitati e tra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
3. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
4. Gli interventi del l'Ente Parco possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione dei contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di strutture od attrezzature.

Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili, effettuate dagli Enti predetti, sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro Bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il

Parco di Gutturu Mannu. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dall'Ente Parco soltanto per le iniziative o le manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dal Parco.

ART. 13

1. Gli Enti pubblici e privati e le Associazioni, le Società ed i Comitati che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Parco Regionale di Gutturu Mannu.
2. Gli Enti pubblici e privati, le Associazioni, le Società ed i Comitati che ricevono contributi da parte dell'Ente Parco per realizzare manifestazioni iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio, promozione e informazione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Parco Regionale di Gutturu Mannu.
3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Parco Regionale di Gutturu Mannu deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Ente Parco.
4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento dell'Ente Parco, con le modalità stabilite dal presente regolamento.
5. Il patrocinio concesso dal Parco Regionale di Gutturu Mannu deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

CAPITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

ART. 14

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Parco Regionale di Gutturu Mannu.